

- Presentare all'ufficio provinciale competente, apposita domanda/proposta di convenzione, corredata dal programma occupazionale e dalla previsione della eventuale tempistica di copertura della quota di riserva
- Sottoscrivere la convenzione stipulata, impegnandosi a rispettare termini, modalità e tempistica del programma occupazionale
- Per l'assunzione di ciascun individuo, deve essere seguita la procedura prevista per la chiamata nominativa.

### **I tirocini formativi**

L'utilizzo del tirocinio per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è una pratica ampiamente diffusa in tutto il territorio nazionale e regionale.

Previsto da alcune leggi regionali, è stato introdotto dalla normativa statale ed è la legge 196/97 che detta principi e criteri generali per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

Tale legge mira a favorire la diffusione di questo strumento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Il decreto ministeriale n. 142/98 ne stabilisce le modalità di attuazione.

Grazie al tirocinio è possibile la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo mirato di persone svantaggiate. Si tratta di una modalità di inserimento in azienda che risponde alle sostanziali esigenze di gradualità nell'ingresso in realtà lavorative, di controllo delle relazioni, di verifica di soluzioni adatte al singolo soggetto.

Le principali indicazioni dettate dalla legge riguardo lo strumento dei tirocini sono:

- i promotori dei tirocini possono essere soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro (in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali purché rilascino titolo di studio con valore legale, centri pubblici di formazione e/o orientamento oppure operanti in regime di convenzione ai sensi della legge n. 845/78, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, servizi d'inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione);
- le iniziative devono rientrare all'interno di progetti di orientamento e di formazione e sono regolate da apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
- il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non ha costi a carico dell'impresa;
- la durata del tirocinio non può superare i 12 mesi (24 in caso di portatori di handicap);

- i soggetti promotori devono assicurare presso l'INAIL i tirocinanti e garantire la presenza di un tutore come responsabile delle attività;
- i soggetti promotori hanno l'obbligo di comunicare preventivamente l'attivazione del tirocinio all'Ispettorato del Lavoro e alle organizzazioni sindacali, di stipulare idonee assicurazioni per il tirocinante e di garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività (anche l'azienda deve individuare il proprio tutor);
- le attività svolte saranno riconosciute come "crediti formativi" da utilizzare per futuri rapporti di lavoro;
- i portatori di handicap impiegati in tirocini sono computabili ai fini della legge sul collocamento obbligatorio.

### **La convenzione di integrazione lavorativa :**

La convenzione per l'avviamento dei disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento, chiamata "convenzione di integrazione lavorativa", deve prevedere, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11:

- l'indicazione analitica delle mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- le forme di sostegno, tutoraggio e consulenza da parte dei servizi competenti,
- le verifiche periodiche dell'andamento del percorso di formazione dei lavoratori disabili.

I disabili psichici sono avviati mediante convenzione e i datori di lavoro che effettuano queste assunzioni hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art. 13 L.68/99 (Art. 11, commi 4 e 7, L. 68/99)

### **L'inserimento temporaneo in cooperative sociali.**

L'art. 12 della legge 68/99 cita : "... gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro...".

Le cooperative sociali sono una particolare tipologia di impresa, molto diffusa in Italia e in grande crescita, che non ha scopo di profitto, ma persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Nascono formalmente con la legge 381/91. In realtà questa legge quadro sulla cooperazione ha costituito l'atto finale di un percorso del movimento cooperativistico verso

la forma d'impresa a "solidarietà allargata" a tutta la collettività, che è ciò che distingue la cooperazione sociale dalle altre forme di impresa cooperativa.

Dal momento dell'approvazione della legge 381/91, la cooperazione sociale ha avviato un processo di cambiamento che la sta trasformando dall'identità di associazionismo volontario a quella di impresa sociale.

Le cooperative sociali sono distinte in due tipologie:

- quelle che hanno per finalità la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (classificate di tipo A);
- quelle che hanno per finalità la promozione di attività agricole, industriali, commerciali e diverse, e sono vincolate statutariamente ad occupare almeno il 30% di soggetti svantaggiati.

In particolare le cooperative sociali di inserimento lavorativo (di tipo B), rappresentano una risposta della società civile all'esigenza di integrazione delle persone svantaggiate.

Per favorire lo sviluppo di queste imprese la legislazione nazionale e regionale prevede misure specifiche.

La misura di maggior rilievo è data dalla possibilità di ridurre il costo del lavoro dei soggetti svantaggiati attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè a compensazione della minore produttività collegata alla presenza di handicap nei lavoratori.

La legge nazionale sulla cooperazione sociale prevede anche alcune facilitazioni in merito all'acquisizione di commesse dal settore pubblico, all'interno di un rapporto convenzionale in cui è possibile far rientrare precisi impegni rispetto a modalità ed entità degli inserimenti lavorativi connessi.

Le cooperative possono avvalersi del lavoro volontario e sono abilitate a presentare progetti per lavori socialmente utili.

La cooperazione sociale sta assumendo una crescente importanza per l'occupazione sia dei soggetti svantaggiati che per l'occupazione in generale. Essa rappresenta una risposta "moderna" ai cambiamenti che stanno avvenendo nelle medie e grandi imprese, che con la specializzazione e l'esternalizzazione dei processi produttivi, inevitabilmente incontrano sempre maggiori difficoltà ad inserire al lavoro in modo esteso soggetti svantaggiati. Ciò comporta necessariamente il progressivo passaggio da un modello di tipo assistenziale ad un modello imprenditoriale. In questa direzione va letto il forte trend di sviluppo del numero di cooperative sociali accompagnato da adeguati incrementi occupazionali. Gran parte delle cooperative si stanno organizzando in forma consortile: questo processo di integrazione imprenditoriale dimostra la capacità di introiettare modelli di comportamento maturi e tipici dell'imprenditorialità **for profit**.

A questo proposito è bene citare l'art 14 del decreto attuativo n. 276/03 della legge n. 30/03 sulla riforma del mercato del lavoro (cosiddetta legge Biagi), recentemente approvata in via definitiva.

Con tale norma si stabilisce che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

La convenzione quadro disciplina numerosi aspetti, tra i quali di fondamentale importanza:

- le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; in particolare, l'individuazione dei disabili viene curata dai servizi del collocamento obbligatorio;
- le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù di tale articolo, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi del collocamento obbligatorio, tale inserimento risulta utile ai fini della copertura della quota di riserva. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente specificato nella convenzione quadro e nei limiti delle percentuali massime stabilite. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.

## **LE AGEVOLAZIONI**

L'assunzione mediante convenzione rappresentano il presupposto imprescindibile per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art.13 della legge n. 68/99.

Le agevolazioni previste dall'art. 13, possono essere distinte in diverse tipologie:

**Fiscalizzazione totale nella misura del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali (prevista per un massimo di otto anni):**

- Riduzione capacità lavorativa superiore al 79%
- Lavoratori con handicap intellettuale e psichico

**Fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali (per la durata massima di 5 anni):**

- Riduzione capacità lavorativa tra 67% e 79%

E' previsto, il rimborso forfetario parziale delle spese sostenute dal datore di lavoro per la realizzazione di interventi volti a favorire l'integrazione dei disabili con riduzione delle capacità lavorative superiori al 50% :

1. trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile
2. sviluppo di tecnologie per il telelavoro
3. rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro bisogna , entro 10 giorni darne comunicazione all'ufficio competente, affinché provveda all'eventuale sostituzione.

Può essere concessa per riduzione di personale e giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento risulta nullo se il numero dei disabili risulta inferiore alla quota d'obbligo.

## **PROVEDIMENTI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99**

La Regione Lombardia, con la legge 4 agosto 2003, n. 13, coglie appieno la profonda trasformazione culturale impressa dalla legge 68/99, orientando sempre più gli ambiti di intervento verso tutte le politiche attive del lavoro indirizzate ai disabili

### **➤ Legge Regionale 13/2003. Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.**

In base alla legge, la Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi.

A tale fine la Regione:

- promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
- promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
- promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

### **GLI STRUMENTI**

Le finalità sopra elencate sono raggiunte tramite la promozione delle seguenti iniziative:

- iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell'istruzione ed in conformità alle valutazioni compiute in sede di accertamento della disabilità.

- un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

- forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

### **LA CREAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE E PROVINCIALE PER IL MONITORAGGIO**

La legge prevede l'istituzione di un Osservatorio Regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della legge in seno all'Agenzia Regionale per il Lavoro. L'Osservatorio, oltre a produrre annualmente un rapporto al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della legge, promuove iniziative per fornire informazioni sulle opportunità offerte dalla legge.

Uguualmente, in ciascuna provincia la legge prevede che sia istituito un Osservatorio provinciale per il monitoraggio.

### **IL COLLOCAMENTO MIRATO**

Il collocamento mirato, finalizzato all'inserimento al lavoro dei disabili, si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
- interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
- azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;
- agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;
- adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999;

- utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.

## **LE CONVENZIONI**

Per quanto riguarda le convenzioni, la Regione ne promuove la stipula supportandone la loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato. Per facilitare la stipula delle convenzioni ex art. 11 e 12 della legge 68/99, promuove il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali, al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese. La legge prevede forme di sostegno alle cooperative sociali che si fanno carico di disabili particolarmente gravi, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

Le province possono autorizzare il prolungamento (fino ad un massimo di 24 mesi, prolungabili per altri 12 mesi) delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro.

## **L'ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE**

In attuazione dell'articolo 14 della legge 68/1999, viene istituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (art.7). Il Fondo viene alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.

La Regione con tale Fondo finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

L'organo di amministrazione del Fondo, denominato "Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", garantisce la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, nella misura di 4 rappresentanti per ciascuna componente. Inoltre il Comitato risulta composto da :

- l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.



Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

### **LA PROMOZIONE DELLA RETE TRA I SERVIZI PER IL LAVORO E QUELLI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Per promuovere un efficace raccordo tra i servizi per il lavoro delle province definiti dalla l.r 1/1999, i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia) e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio, la Giunta regionale emana degli atti di indirizzo intesi a promuovere convenzioni operative tra i diversi enti del territorio.

- **Deliberazione Giunta Regionale 7/13628 - 2003. Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo Nazionale di cui all'art. 13 della Legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili.**

La delibera modificativa della precedente d.g.r. 5341 del 2 luglio 2001, che provvedeva a disciplinare la prima fase di attuazione della l.68/99, introduce le seguenti novità :

- Vengono modificati gli indicatori per il **riparto annuale alle Province della quota del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili** ex art.13, L.68/99. Gli indicatori di riparto non sono più omogenei, ma vengono adeguati maggiormente agli esiti delle politiche territoriali provinciali di inserimento di disabili, attraverso l'uso dello strumento della convenzione , fiscalizzata e non. Sono stati pertanto fissati i seguenti parametri per la ripartizione:
  - il 50% è assegnato in proporzione al numero di assunzioni in convenzione fiscalizzate ex art.13 in essere alla data del 31.12 dell'anno antecedente all'annualità del Fondo da ripartire
  - il 40% è attribuito in proporzione al numero delle assunzioni in convenzione non fiscalizzate, intervenute nell'anno immediatamente antecedente all'annualità del Fondo da ripartire
  - il 10% viene assegnato a tutte le province in parti uguali.
- Viene introdotto un nuovo strumento di gestione delle risorse attraverso la costituzione presso ogni provincia del **Fondo Unico Provinciale**, sul quale affluiscono le quote del Fondo Nazionale, a decorrere dall'annualità 2002 e i fondi residui delle annualità 2000 e 2001.

Le Province possono così **utilizzare le risorse finanziarie** per:

- proseguire la fiscalizzazione delle assunzioni in convenzione già in essere nei termini stabiliti dall'art.13 della l.68/99 ovvero per fiscalizzare le assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento;
  - compiere il rimborso forfetario fino all'80% di cui all'art.13 comma 1 lettera c della legge 68/99 e comunque non superiore ad un importo di 7.500 euro per ogni intervento destinato alla trasformazione del posto di lavoro o all'apprestamento di tecnologie di telelavoro, fino ad un tetto massimo del 30% delle risorse annualmente assegnate;
  - provvedere a rimborsare i datori di lavoro degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile relativamente allo svolgimento dei tirocini finalizzati all'assunzione.
- A partire dal 2004 viene introdotto un **monitoraggio finanziario** in relazione all'utilizzo delle risorse confluite sul Fondo Unico Provinciale con recupero di eventuali residui da ridistribuire alle province che non abbiano potuto soddisfare tutte le richieste di fiscalizzazione relative all'annualità del fondo ripartito.
- Vengono introdotte garanzie di continuità del rapporto di lavoro per le assunzioni in convenzione riferite a lavoratori con invalidità superiore all'89% e per i disabili psichici ed intellettivi la cui fiscalizzazione dovrà proseguire per almeno 3 anni, nei limiti delle risorse disponibili.
- Viene destinata un'ulteriore somma di 258.228,45 euro a valere sulle risorse attribuite alla Regione Lombardia dal Fondo Nazionale per l'Occupazione, per azioni di politica attiva a favore dell'utenza disabile
- **Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro 12578/2003. Approvazione Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo Nazionale di cui all'art. 13 della Legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili"**

La circolare fornisce indicazioni e precisazioni in ordine alle innovazioni introdotte con la d.g.r. n.13628 del 14 luglio 2003, prevedendo termini temporali di scadenza relativi a :

- comunicazione alla Regione Lombardia da parte dei servizi provinciali dei dati necessari al monitoraggio finanziario;
- presentazione della relazione sui risultati del monitoraggio da parte della Regione Lombardia alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro;
- presentazione ai servizi provinciali delle richieste di accesso alle agevolazioni da parte dei datori di lavoro;
- comunicazione alla Regione Lombardia da parte degli uffici provinciali dei dati relativi alle assunzioni in convenzione ammesse e non ammesse a fiscalizzazione.

## **ACCERTAMENTO DISABILITÀ**

### **Circolari regionali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale**

Le Circolari regionali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale hanno definito le modalità tramite le quali accertare la disabilità della persona ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2001.

### **Decreto n. 25391 del 18.12.2002 - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale**

Il decreto stabilisce le linee-guida per l'organizzazione presso le ASL delle attività di valutazione delle potenzialità lavorative dei disabili

### **Circolare 67/01- Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale**

La circolare fornisce le linee guida procedurali e tecnico operative per l'accertamento delle potenzialità lavorative dei disabili

## **GRADUATORIE PROVINCIALI**

### **Delibera della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro n.1 del 5.3.2001**

La delibera della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro n.1 del 5.3.2001, in attuazione dell'art.8, comma 4, legge 68/99 (le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria ...) ha fornito alle province indicazioni **sulle modalità di costituzione della graduatoria unica per le assunzioni di disabili presso i datori di lavoro privati e pubblici.**

## **ESONERI PARZIALI**

### **D.G.R. n.VII49786 del 5.5.00 e D.D.G. n.14063 del 13.6.01 - Direzione Generale Formazione Istruzione Lavoro**

La D.G.R. n.VII49786 del 5.5.00 e il decreto n.14063 del 13.6.01, in ottemperanza all'art.5, legge 68/99 (le regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili...) stabiliscono le modalità di pagamento dei contributi da versare sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili da parte delle imprese autorizzate dalle province.

## **COMPENSAZIONI TERRITORIALI**

### **D.D.G. n.14062 del 13.6.01 - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro**

La Regione Lombardia con il decreto n.14062 del 13.6.01, in attuazione dell'art.5 legge 68/99, ha disciplinato le compensazioni territoriali tra più sedi della stessa impresa e definito le modalità di raccordo tra i Servizi provinciali competenti.

## ATTIVITA' E INIZIATIVE DI PORTATA NAZIONALE

Numerose sono state nel corso del 2003 le iniziative promosse da istituzioni pubbliche nazionali in materia di disabilità.

- Il 14 febbraio 2003 a Bari si è tenuta la **conferenza di apertura dell'anno europeo delle persone con disabilità**
- Il 15 e il 16 febbraio a Bari, in coincidenza con l'apertura dell'anno europeo, si è tenuta la **seconda conferenza sulle politiche per la disabilità**. La conferenza si è aperta con la presentazione del tema "la famiglia, la presa in carico e la promozione di progetti di vita individualizzati". La discussione è poi proseguita con la presentazione delle relazioni su "Scuola Università e formazione", sulle "politiche del lavoro" e sul "tempo libero, sport e cultura".
- **Un autobus**, partito il 26 gennaio dalla Grecia, ha percorso tutti i paesi dell'Unione Europea sostando nelle principali città per sensibilizzare i cittadini verso le iniziative promosse dalla Unione Europea in materia di disabilità.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha promosso la creazione del **portale SIVA**, realizzato dalla Fondazione Don Gnocchi. Il portale, presentato a Varese il 30 maggio 2003 durante il Convegno Disabilità, Qualità della vita, Autonomia: l'Europa a confronto".

SIVA, visitabile direttamente sul sito del ministero del lavoro, è il Portale italiano di informazione, guida e orientamento sugli ausili tecnici per l'autonomia, la qualità di vita e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Il portale si compone di 2 sezioni: banche dati e servizi.

La Banca Dati raccoglie in modo sistematico una vasta quantità d'informazioni sulle tecnologie d'ausilio. Essa comprende sei archivi tra loro collegati: ausili, aziende, centri, idee, esperienze, biblioteca, ciascuno dotato di sofisticate procedure interattive di ricerca che consentono ad ogni "navigatore" di trovare agevolmente le informazioni di proprio interesse caso per caso e, se desidera, di esprimere anche proprie opinioni ed esperienze rispetto agli ausili trovati.

La sezione servizi mette invece a disposizione del "navigatore" una serie di strumenti d'aiuto nel trovare risposta ai propri quesiti, alle problematiche poste dalla disabilità nella vita quotidiana o più in generale l'esigenza di approfondire le proprie conoscenze in materia. Oltre al classico forum e a due sezioni di news (news del portale e news dell'Anno Europeo delle Persone con disabilità), i servizi comprendono questa guida agli ausili, un telesportello (che consente di inviare specifici quesiti ad un esperto via e-mail) e un'aula scolastica" virtuale ove in determinate occasioni è possibile partecipare a incontri on line.

- Il 10 giugno 2003, la D.G. Famiglia della Regione Lombardia ha aperto sul suo sito **l'Osservatorio disabilità** per fornire informazioni aggiornate in tema di eventi, rassegna stampa, normativa ed opportunità.
- Convegno Internazionale " L'Altra Abilità. Buone pratiche e persone disabili", organizzato dal Servizio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano in collaborazione con la Cooperativa Sociale Independent Living, presso il Centro Congressi della Fiera di Bolzano il 27 e 28 novembre 2003. Il convegno ha proposto una rassegna dei migliori progetti europei rivolti alle persone disabili che hanno mostrato un alto profilo dal punto di vista dei risultati e della loro trasferibilità ad altre realtà. Il convegno e' stato articolato in 4 workshop: la formazione, la creazione e gestione d'impresa, il mantenimento del lavoro e independent living", gli ausili informatici.
- **La conferenza di chiusura dell'anno europeo** si è svolta a Roma il 5, 6 e 7 dicembre nell'Ospedale di San Giovanni dell'Addolorata, e ha visto la partecipazione delle massime cariche dello stato e di oltre 500 rappresentanti europei sulle politiche per la disabilità.

Obiettivo della conferenza era compiere una sintesi su quanto fatto nel corso del 2003, e fare il punto della situazione sulle prossime sfide. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in un messaggio al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roberto Maroni, e al ministro per le Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, ha esortato l'Italia, "dotata di una legislazione fra le più avanzate nel mondo" a "continuare a sviluppare le politiche di integrazione sociale".

Riportiamo integralmente il messaggio presidenziale:

*"La solenne Conferenza di chiusura dell'Anno Europeo delle persone con disabilità, nel corso del semestre di Presidenza italiana, sottolinea*

*l'impegno degli Stati membri e delle istituzioni europee per il pieno riconoscimento dei diritti di questi cittadini. E' occasione per riflettere sulle esperienze, sulle realizzazioni e sulle proposte emerse nel segno della continuità con il lavoro già svolto. **La definizione di nuovi strumenti che favoriscano l'autonomia, l'autorealizzazione e l'accesso a tutto per tutti, può garantire ai disabili e alle loro famiglie il sostegno solidale della nostra Repubblica.** In questo quadro l'Italia, dotata di una legislazione fra le più avanzate nel mondo, deve continuare a sviluppare le politiche di integrazione sociale. Il confronto e le azioni comuni sono essenziali per promuovere e consolidare una nuova cultura dell'handicap che ne valorizzi il contenuto di ricchezza sociale e di potenzialità come opportunità di crescita collettiva. Nella consapevolezza che i risultati dell'assise contribuiranno a rendere concreto l'umanesimo del terzo millennio, rivolgo alle autorità presenti, agli illustri relatori ed a tutti i partecipanti un augurio di buon lavoro".*

Il Ministro del Lavoro, l'On. Maroni ha affermato che il 2003 deve essere considerato come un punto di partenza per un processo di reale integrazione sociale. Il Ministro ha ricordato che l'Italia ha recepito insieme ad altri 2 paesi della UE, la direttiva sulla non discriminazione nel lavoro" e che da poco è stata premiata con il "Roosevelt Disability Award".

Per il sottosegretario Grazia Sestini "il concetto di assistenzialismo è stato superato da quello dell'inclusione e dell'accessibilità e si è consolidato il principio dell'integrazione".

A fronte di una dimensione europea della questione (36 milioni gli europei disabili, ma in prospettiva, con l'Ue allargata, circa 50) il commissario europeo degli affari sociali Anna Diamantopoulou ha annunciato una direttiva europea sulla disabilità.

Secondo un rapporto Eurostat, l'Italia, pur all'avanguardia in campo legislativo, è all'ultimo posto nella classifica europea per numero di disabili (6,6%) impiegato in attività lavorative. La Finlandia (32,2 per cento), seguita dal Regno Unito (27,2), sono i paesi che occupano un maggior numero di persone con handicap gravi. Seguono poi la Francia (24,6) e l'Olanda (25,4), mentre agli ultimi posti con l'Italia, ci sono Spagna (8,7) e Germania (11,2). Complessivamente, secondo l'ufficio di statistica europea, nei Quindici, una persona su sei in età da lavoro, pari al 16,4 per cento, è disabile. I dati, relativi al 2002, indicano nel 49 per cento la percentuale di disabili tra i 16 e i 64 anni inattivi, contro il 27 per cento delle persone che non sono handicappate. Il tasso di disoccupazione tra i disabili è stato calcolato, nello stesso anno, nel 12,4 per cento per le persone con handicap molto gravi e nel 10,9 per quelli con handicap gravi, contro il 7,2 per le persone non handicappate. I disabili che possono beneficiare nell'UE di un'assistenza sul lavoro sono invece il 15,7%.

L'analisi è stata realizzata anche in otto stati dell'allargamento. In questo caso il numero maggiore di disabili che lavorano è in Estonia con il 23,7 per cento, mentre quella più bassa è in Slovacchia con l'8,2 per cento.

Il Commissario Anna Diamatopoulou ha dichiarato che solo quattro stati membri dell'Unione europea (Spagna, la Gran Bretagna, la Francia e il Belgio) hanno attuato progetti nell'ambito dell'anno europeo dei disabili usufruendo dei 12 milioni di euro messi a disposizione dall'esecutivo europeo.

"Uno dei problemi fondamentali - ha affermato Domenico Lenarduzzi, membro di un gruppo di esperti, anch'egli disabile - riguarda "le difficoltà incontrate dai disabili nell'accesso agli edifici", argomento per il quale la Commissione ha stilato un rapporto. I punti focali sono gli argomenti economici, sociali e politici per migliorare l'attuale stato sull'accesso agli edifici europei e l'occupazione dei disabili. "E' inutile - ha sottolineato Lenarduzzi - che un disabile trovi lavoro senza che poi possa accedervi. Le strutture sono fondamentali, ma ancora troppo carenti".